

## **REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 maggio 2018

**SOMMARIO**

- 1. DEFINIZIONI**
- 2. PREMESSA**
- 3. ELENCO SPECIALE**
- 4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE**
- 5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO**
- 6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE**
- 7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE**
- 8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE**
- 9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO**
- 10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO**
- 11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE**

## 1. DEFINIZIONI

**Azione/i:** le azioni ordinarie Salvatore Ferragamo.

**Comunicazione/i:** le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 23-bis (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading.

**Diritto Reale Legittimante:** indica la piena proprietà dell'Azione con diritto di voto, la nuda proprietà dell'Azione con diritto di voto o l'usufrutto sull'Azione con diritto di voto.

**Elenco Speciale o Elenco:** l'elenco istituito da Salvatore Ferragamo S.p.A. ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

**Intermediario/i:** i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 1, lett. m) del Provvedimento Post Trading.

**Provvedimento Post Trading:** Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, come successivamente modificato, da ultimo, con atto del 24 febbraio 2015.

**Record date:** la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari.

**Regolamento:** il presente "*Regolamento per il voto maggiorato*" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 maggio 2018.

**Regolamento Emittenti:** il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato.

**Salvatore Ferragamo o Società:** Salvatore Ferragamo S.p.A., con sede legale in Firenze, via de' Tornabuoni n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02175200480.

**Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto:** l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

**Statuto Sociale :** lo statuto sociale della Società.

**TUF:** (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato.

## 2. PREMESSA

In data 7 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 20 aprile 2018, (i) ha adottato il presente Regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale (l'"**Incaricato**").

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare.

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale.

## 3. ELENCO SPECIALE

La Società ha istituito un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti in cui devono iscriversi i titolari di un Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile.

Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico.

In ogni caso la Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

#### **4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE**

L'Incaricato deve, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dal presente Regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.

#### **5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO**

A ciascuna Azione appartenuta ininterrottamente allo stesso soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9 del presente Regolamento.

#### **6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE**

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le Azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

#### **7. MODALITA' PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE**

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta con allegata la Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 23-*bis* del Provvedimento Post Trading.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente alle Azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il Soggetto Legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Salvatore Ferragamo il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- richiedere allo stesso Intermediario di far pervenire a Salvatore Ferragamo - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [emittenti@pec.spafid.it](mailto:emittenti@pec.spafid.it) e copia per conoscenza alla casella [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it) - - la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del Provvedimento Post Trading, attesta la titolarità delle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del Soggetto Legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'Azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) di terzi in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Un modello di richiesta di iscrizione contenente, tra l'altro, la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ferragamo.com](http://www.ferragamo.com), Sezione Investor Relations/Governance/Voto Maggiorato.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

## **8. L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE**

La Società, per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e comunque entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Entro gli stessi termini la Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione.

La Società può richiedere al Soggetto Legittimato - anche per il tramite dell'Intermediario - ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato, notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *record date*.

Ogni Soggetto Legittimato può in qualunque tempo ottenere, mediante apposite successive richieste, l'iscrizione nell'Elenco Speciale per ulteriori Azioni.

## 9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto (a condizione che sia pervenuta la comunicazione di cui sotto entro il terzo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni per la maggiorazione del voto); o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la maggiorazione del diritto di voto e sia pervenuta alla Società la suddetta comunicazione dell'intermediario.

Il Soggetto Legittimato dovrà richiedere all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le Azioni, di far pervenire a Salvatore Ferragamo - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [emittenti@pec.spafid.it](mailto:emittenti@pec.spafid.it) e copia per conoscenza alla casella [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it) - la Comunicazione che, ai sensi dell' art. 23-bis, comma 3, del Provvedimento Post Trading, attesta il possesso azionario, riferita alla data di decorso del periodo continuativo di ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società, per il tramite dell'Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'apposita sezione dell'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La Società comunica al pubblico e alla Consob con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della *record date* di un'eventuale assemblea.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) in caso di trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente, quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi siano beneficiari;
- d) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
- e) ove la partecipazione sia riconducibile a un trust, in caso di cambiamento del trustee.

Ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione del diritto di voto si estende:

- a) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- c) proporzionalmente alle Azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

## **10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO**

Il Soggetto Legittimato che intende rinunciare in tutto o in parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella



[emittenti@pec.spafid.it](mailto:emittenti@pec.spafid.it) e copia per conoscenza alla casella [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it) la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Provvedimento Post Trading, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali il soggetto intende rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto.

La Società, per il tramite dell'Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, provvede alla cancellazione dall'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

Nei casi di diminuzione dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, la Società comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato la diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla data della *record date* di un'eventuale assemblea. La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di iscrizione.

## **11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE**

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente. Se a seguito della costituzione di predetti vincoli con perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, successivamente il diritto di voto per le Azioni soggette ai vincoli stessi sia di nuovo attribuito all'azionista medesimo, la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita per tali Azioni (anche in parte) con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore ai 24 mesi. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista pro tempore

dall'articolo 120, comma 2, del TUF o da norme successive che lo sostituiscono in tutto o in parte.

La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Provvedimento Post Trading, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella [emittenti@pec.spafid.it](mailto:emittenti@pec.spafid.it) e copia per conoscenza alla casella [salvatore.ferragamo@legalmail.it](mailto:salvatore.ferragamo@legalmail.it) specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, l'azionista deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società, per il tramite dell'Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco Speciale o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 23-bis, comma 10, del Provvedimento Post Trading.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita da parte del soggetto iscritto della legittimazione a mantenere l'iscrizione di tutte o di parte delle Azioni, la Società, per il tramite dell'Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, segnala all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione.

La Società, per il tramite dell'Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, provvede alla cancellazione dall'Elenco Speciale entro cinque giorni di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.